



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 347 del 12 luglio 2016

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 496 - Iniziative in ordine al reclutamento di personale nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la Regione siciliana ha approvato con il decreto Assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015 il documento di 'Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete territoriale -ospedaliera della Regione siciliana';

il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha recentemente espresso forte perplessità sul predetto provvedimento, chiedendone la revisione secondo le indicazioni date e l'adeguamento alla normativa vigente, ivi ricomprendendo il regolamento di cui al DM n. 70/2015 e i successivi provvedimenti attuativi;

sul documento di riqualificazione e rifunzionamento della rete ospedaliera si basa la predisposizione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie; dotazioni organiche necessarie per poter procedere all'eventuale copertura delle posizioni vacanti mediante assunzione del personale sanitario nel comparto ospedaliero;

sul tema, nel corso degli ultimi anni, le procedure di selezione bandite dalle diverse aziende ospedaliere sono state tantissime e puntualmente interrotte, dapprima per circostanze burocratiche e adesso, come appreso proprio con una nota dell'assessorato competente, per l'applicazione del decreto Balduzzi che ha disposto 'il divieto di procedere alla copertura di posti vacanti, fino alla definizione del processo di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e del successivo procedimento di ricollocazione del personale';

VISTO che:

l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ii. dispone 'per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni devono sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici a tempo indeterminato';

l'articolo 9 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. ii., prevede, altresì, che 'le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti

./...

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione';

nel perdurare della mancata adozione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il legislatore nazionale ha stabilito all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che 'attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate';

il decreto legge n. 101/2013 (legge 125/2013) prevede che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal primo gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie [...]. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità;

CONSIDERATO che:

il quadro normativo su esposto evidenzia come, anche sul tema del reclutamento del personale pubblico, il legislatore si ispiri ai principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, laddove ritenga preminente provvedere allo scorrimento delle graduatorie già esistenti rispetto all'indizione di nuovi concorsi;

anche nella giurisprudenza amministrativa, in merito al rapporto attualmente vigente tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico, ovvero tra l'utilizzazione di candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci attraverso il meccanismo dello 'scorrimento' e l'indizione di un nuovo concorso, è stato riconosciuto come 'sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso

./...

costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico' (cfr. Consiglio di Stato in adunanza plenaria, sentenza n. 14/2011);

il Consiglio di Stato con Sentenza del 31.07.2012 n. 4329 ha, inoltre, affermato che 'nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali';

ed ancora, nella predetta sentenza il Consiglio di Stato precisa che 'La mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggiore spesa per la nuova procedura, mentre sotto altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure si assunzionano si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo di regolare concorso per gli idonei'. Le selezioni per mobilità, invero, prevedono dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali che, in un ottica di contenimento della spesa pubblica, sono adoperabili solo nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria non sia possibile perché trattasi di posti di nuova istituzione o trasformazione;

il personale che è risultato idoneo in un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato e sia, nel frattempo, stato assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza ha un diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui si debbano ricoprire i posti, ciò in quanto 'con riguardo al personale da stabilizzare, che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, le amministrazioni non bandiscono concorsi, ma si limitano a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda' (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 2568/2012) e in più 'la procedura di stabilizzazione, nel trasformare rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, recuperando alla amministrazione le esperienze lavorative del relativo personale, sono suscettibili di realizzare obiettivi di contenimento della spesa del personale dipendente, atteso che il personale già grava sul bilancio degli enti sanitari interessati ed in

./...

generale sul bilancio regionale' (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5903/2014);

APPRESO che:

numerose aziende sanitarie a tutt'oggi, pur essendo state più volte diffidate, continuano a sottoscrivere contratti a tempo determinato con candidati inseriti in graduatorie a tempo determinato, scadute o di altre aziende;

in diverse circostanze il Governo regionale ha promosso pubblicamente l'imminente emanazione di nuovi bandi per la copertura di posizioni nelle aziende ospedaliere;

TENUTO CONTO che:

solo l'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa sì che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa successivamente essere assunto con lavoro a tempo di lavoro indeterminato, senza necessità di altre procedure;

lo scorrimento della graduatoria impone il rispetto tassativo dell'ordine in cui sono collocati i soggetti idonei, che non può essere violato, in quanto ciò comporterebbe una palese discriminazione e il configurarsi di un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti tutti potenzialmente aspirati (anche se in tempi diversi) all'assunzione;

evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale si attuano, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'enorme dispendio di denaro pubblico che comportano le procedure concorsuali nonché dei tempi per l'esperimento delle stesse, compresa la procedura di mobilità, rispettando, altresì, i vincoli di bilancio fissati dell'Unione europea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

a fornire alle aziende ospedaliere indirizzi per procedere al reclutamento del personale sanitario che prevedano:

di non bandire nuove procedure concorsuali prima dell'immissione in servizio tutti i vincitori e gli idonei di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzione a tempo determinato;

./..

l'uso delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003;

la stipula di contratti a tempo determinato solo per 'rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale' con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

che non vengano sottoscritti contratti a tempo determinato, rinnovi o proroghe a candidati non inseriti nelle graduatorie a tempo indeterminato.

(4 novembre 2015)

CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO
PALMERI - SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO
ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 494 - Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 3 della legge del 2 agosto 1999, n. 264, regola i criteri che devono essere utilizzati per determinare annualmente il numero dei posti, a livello nazionale, da assegnare ai singoli atenei per i corsi di cui all'articolo 1, quali medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria;

secondo quanto disposto dallo stesso articolo, tale determinazione è disposta, con proprio decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

CONSIDERATO che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 n. 463 dispone che per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea sopra indicati avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;

l'articolo 2 del sopra citato decreto prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale;

l'articolo 3 stabilisce che le modalità, i contenuti della prova di accesso e, soprattutto, i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non lasciano dubbi in merito a possibili assegnazioni non disposte attraverso provvedimenti ministeriali;

./..

VISTO che:

con il decreto Interministeriale 29 luglio 2015, n.517, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha disposto, all'articolo 1, che 'per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto';

la materia universitaria, pur non essendo espressamente contemplata dall' articolo 117 della Costituzione, può essere ricondotta alla materia 'norme generali sull'istruzione', che l'articolo sopra citato al secondo comma, lett. n), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

PRESO ATTO che:

l'apertura presso la città di Enna di una nuova facoltà di Medicina, in stretta collaborazione con l'università 'Dunarea de Jos' di Galati, Romania, comporta la violazione legislativa di tali precetti poichè, per accedere ai due i corsi di laurea, 'Medicina e Farmacia' e 'Professioni infermieristiche', senza alcun test di ingresso, è sufficiente frequentare 10 settimane di corso di lingua, superare i test d'ammissione e conoscere la lingua romena, con una retta annuale pari a circa 9 mila euro;

il Ministro Stefania Giannini ha diffidato, ripetutamente, anche attraverso il coinvolgimento della Procura della Repubblica territorialmente competente, tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione a Enna del corso di medicina e chirurgia, dal Rettore della Kore, ai vertici della fondazione Proserpina al Presidente della Regione siciliana a non compiere azioni finché il Ministero non avesse schiarito gli eventi;

la Regione siciliana ha favorito l'iniziativa con la sottoscrizione di una convenzione tra quest'ultima, l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e formazione professionale, l'università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, con cui la Regione siciliana si è impegnata a porre a disposizione dei corsi di laurea e postlaurea in ambito sanitario le proprie strutture e le proprie risorse umane e professionali per lo svolgimento delle attività di

./..

tirocinio e delle attività didattiche;

presso la Sala Rossa dell'ARS si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato i rettori e gli studenti degli Atenei di Palermo, Catania e Messina durante il quale è stato chiesto l'intervento dell'Assemblea regionale siciliana per porre fine allo stato di illegittimità che la stipula della convenzione sopra indicata ha determinato,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare ogni misura idonea affinché venga revocata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana, l'Assessorato Salute, l'Assessorato Istruzione e formazione professionale, l'Università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, considerate le gravi e reiterate violazioni della normativa attualmente in vigore in materia di accesso ai corsi universitari a numero programmato, anche alla luce delle diffide del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO - MANGIACAVALLO
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO
FOTI - FERRERI - PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 524 - Rimodulazione urgente del piano degli interventi denominato 'Patto per la Sicilia 2015'.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il patto per la Sicilia 2015, nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare uno dei volani di sviluppo per l'Isola, in quanto l'attuazione degli interventi in materia di ambiente, infrastrutture, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura, welfare e legalità, dovrebbero portare investimenti pari complessivamente a 2 miliardi e mezzo di euro nei prossimi anni;

a seguito degli incontri intercorsi tra i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli della Regione siciliana, sono stati fissati gli ambiti per gli interventi da porre in essere e le rispettive dotazioni finanziarie a copertura degli stessi;

nel negoziato tra le parti è stato stabilito che il 45% delle risorse, 911 milioni circa, è stato destinato all'ambiente, coste, dissesto, rifiuti, torrenti, seguito da interventi in materia di infrastrutture e viabilità, 41% del totale, pari a poco più di 833mila, lasciando di fatto solo la parte residuale delle somme a copertura degli interventi per il welfare; ai limiti dello scandalo la dotazione per la cultura e il turismo, di appena 70 milioni pari al 3% delle risorse, e di questi, 50 milioni destinati all'impiantistica sportiva;

ATTESO che, al fine di accelerare i tempi per la realizzazione degli interventi, dovendo gli stessi garantire, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione (delibera 288 del 26 novembre 2015), risultati tangibili nel medio e breve periodo e produrre impatto negli anni 2016 e 2017, sono stati dichiarati eleggibili gli interventi:

già finanziati ed in corso che, per impedimenti vari, necessitano di un'accelerazione;

interventi già progettati, ma non partiti o bloccati per assenza di finanziamento;

nuovi interventi da progettare, significativi ai fini del Patto;

ATTESO altresì che:

la Giunta regionale di Governo, nel ritenere condivisibile con modifiche il piano degli ambiti di

./...

intervento così come individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe di fatto accettato o inserito anche interventi ormai superati nella realtà dei fatti (solo a titolo di mero esempio si fa riferimento all'inserimento nel Piano del progetto per la realizzazione tra gli altri, di un impianto di compostaggio nel territorio del comune di Capo d'Orlando in contrada Masseria, per un importo di 20 milioni di euro, questa è un'opera irrealizzabile che era stata prevista e localizzata dall'ATO ME 1, in un contesto organizzativo nell'ambito dei rifiuti diverso da oggi, sul progetto il Genio Civile di Messina con nota 123347 del 24 dicembre 2015 aveva dato parere negativo alla progettazione definitiva);

nella predisposizione del Piano, essendo stato lo stesso di fatto stilato a Roma, manca tutta la necessaria attività di confronto con le amministrazioni locali e il territorio; da questi passaggi fondamentali per la stesura di qualsiasi piano, sarebbero sicuramente arrivate indicazioni su interventi attinenti alle necessità e ai bisogni delle comunità e del territorio della regione;

restano inoltre da verificare alcune indiscrezioni secondo le quali, nella fretta di redigere un Piano corposo - ma sarebbe forse meglio dire un mero elenco di progetti - sarebbero stati inseriti degli interventi per i quali è incerta e forse completamente assente la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che dalle delibere di Giunta 288/2015 e 344/2015 non si evincono, oltre al generico requisito della significatività per il Piano, i requisiti per i nuovi interventi da progettare, nè tantomeno quelli per le eventuali assegnazioni degli incarichi da conferire ai professionisti, fattispecie che rende sicuramente non lineare con le enunciazioni di principio sulla trasparenza nel tempo sbandierate dal Governo;

RITENUTO che:

così come si evince dagli allegati A e B delle delibere di Giunta 288/2015 e 344/2015, il cosiddetto Patto per la Sicilia 2015 rischia di essere l'ennesimo libro dei sogni, costellato di opere forse altisonanti nella descrizione degli interventi, ma di fatto in gran parte superate, non attinenti alle esigenze del territorio e della comunità;

il Piano non individua le vere priorità della Sicilia e non rappresenta uno stimolo per l'economia reale tantomeno per gli imprenditori, disattendendo

./..

le aspettative di uno dei settori trainanti dell'economia dell'Isola quale il turismo;

qualora non si dovesse immediatamente porre rimedio, attraverso un'attenta revisione del piano e degli interventi in esso contenuti che siano frutto del necessario confronto con gli enti territoriali, si correrebbe il serio rischio di ripercorrere la nefasta esperienza dello sperpero o, per meglio dire, dell'incapacità di spendere le risorse, così come è stato per la programmazione dei fondi strutturali 2007-13 ed in particolare per i fondi di investimento 'Jessica' e 'Jeremie' e dei Piani di Azione e Coesione (PAC),

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a voler rivedere tutto il Piano attraverso la rimodulazione delle delibere di Giunta nn. 288/2015 e 344/2015, previo avvio di un serrato confronto con le autonomie locali, unici rappresentanti dei territori, mirato a rivedere e individuare nuovi interventi da inserire nel cosiddetto 'Patto per la Sicilia 2015', destinando maggiori risorse al turismo e alla cultura.

(13 gennaio 2016)

GRASSO - CORDARO - FALCONE
ASSENZA - PAPALE - FIGUCCIA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 204 - Verifica della presenza di gas radon indoor negli edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei criteri di legge negli interventi edilizi di nuova edificazione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il gas radon è un gas naturale, radioattivo, incolore, inodore e insapore. Questo gas è presente in tutti i tipi di roccia, ma in quantità differente, ed è presente in vari materiali da costruzione e nell'acqua domestica;

RILEVATO che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) considera, insieme al fumo di sigaretta e l'amianto, il radon tra i principali inquinanti dell'aria indoor, classificato come agente cancerogeno di gruppo 1;

in Italia il gas radon è considerato la seconda causa di morte per cancro ai polmoni ed i suoi prodotti di decadimento sono uno degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito dei fattori fisici di rischio ambientale;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 241 del 2000 recepisce quanto stabilito dalla direttiva UE 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che prevede per gli Stati membri l'obbligo di definire le zone a rischio radon o 'radon prone areas' (RPA) 'aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon';

VISTO che, con decreto 11 marzo 2010, l'Assessorato Territorio e ambiente prevedeva l'istituzione del tavolo tecnico per la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon;

RILEVATO che in Italia si stima che il 5-15% dei circa 30.000 casi di tumore ai polmoni rilevati ogni anno sia attribuibile al radon (Piano Sanitario Nazionale, 1998-2000,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a far applicare il decreto legislativo n. 241 del 2000 in maniera efficace e responsabile, provvedendo a dare seguito a quanto previsto dalla normativa

./...

vigente in termini di controllo e prevenzione, tra gli enti pubblici e privati, con particolare attenzione alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

a fissare dei criteri negli interventi edilizi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione;

ad avviare una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione sui rischi da esposizione al radon negli ambienti di lavoro e di vita quotidiana.

(24 ottobre 2013)

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 573 - Provvedimenti urgenti a favore dei pensionati dell'Ente acquedotti siciliani.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE il blocco dell'erogazione delle pensioni integrative, disposto dall'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che ha riguardato anche i pensionati dell'Ente acquedotti siciliani, ha formato oggetto di interpretazione da parte dell'Ufficio legislativo e legale della regione, su richiesta dell'Assessore per l'economia d'intesa con la Presidenza della regione, già nel settembre 2014. In tale occasione, come evidenziato già dallo scrivente, il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale fu di ritenere legittima l'erogazione delle indennità integrative a favore dei pensionati EAS. Successivamente, la Corte dei Conti, interpellata in proposito dall'Assessore per l'economia, contraddiceva, superando irrispettivamente i limiti oggettivi della propria competenza esclusivamente contabile, quanto formulato dall'Ufficio legislativo e legale della regione sulla legittimità dell'art. 8 della l.r. 21/2014 che garantiva il diritto sancito dall'art. 23 della l.r. 10/1999, come modificato dall'art. 37 della l.r. 2/2002, cagionando un grave danno economico al personale in quiescenza dell'EAS. In particolare la Corte dei Conti riteneva che l'art. 8 suddetto sospendeva hic et nunc il trattamento integrativo di previdenza. La Corte costituzionale ha smentito tale interpretazione dando ragione all'Ufficio legislativo e legale della Regione;

CONSIDERATO CHE:

alcuni ricorsi promossi da altri enti regionali hanno dimostrato la legittimità di tali erogazioni, imponendo l'immediato ripristino della corresponsione delle pensioni integrative e sostitutive maturate;

in particolare, la Corte costituzionale con sentenza n. 45 del 2016, pubblicata i G.U. 09/03/2016, n. 10, su ricorso promosso dal Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del lavoro, nell'ambito di un provvedimento vertente tra un dipendente in quiescenza e il Consorzio ASI di Gela in liquidazione, sebbene abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 8 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 sollevata, ha ribadito principi generali posti dal nostro ordinamento a garanzia della corresponsione delle suddette indennità

./...

integrative. In proposito, la Corte, ripercorrendo le norme regionali istitutive dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in Sicilia (cfr. l.r. 1/1984), ha evidenziato come tale normativa regionale abbia demandato ai Consorzi suddetti la potestà di adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale sulla base di apposito regolamento - tipo, predisposto dall'Assessore regionale per l'industria . Tale regolamento sul personale, adottato con decreto dell'Assessore per l'industria il 5 aprile del 2001 dettava, altresì, prescrizioni in tema di trattamenti previdenziali sostitutivi. Rileva, inoltre la Corte, che in sede di interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9) il legislatore ha specificato che i Consorzi ASI, successivamente transitati nella gestione separata presso l'IRSA, 'mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica', finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. Fatte queste premesse, la Corte costituzionale, in merito alla previsione di cui all'art. 8 della l.r. 21/2014, chiarisce inequivocabilmente che 'il divieto di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di un'espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura dei rispettivi bilanci, non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria. Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della l.r. 1/1984) alla previsioni generali, dettate dalla l.r. 2/1962, con riguardo alle Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione. La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando i rapporti tra i Consorzi stessi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSA, non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l'avvicinarsi dei soggetti obbligati e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali coinvolti nella successione tra gli enti'. Questa prospettiva sistematica, conclude la Corte, 'fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti

./..

previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione regionale o statale, non si ravvisi';

risulta, pertanto, che il fondamento normativo evidenziato dalla Corte costituzionale che legittimerebbe l'erogazione dei trattamenti previdenziali, integrativi e sostitutivi, sia dato dalla legge - nel caso specifico la l.r. 1/1984 - che ha demandato tali enti a regolare la disciplina di tali trattamenti. Esiste, dunque, un fondamento normativo che non può essere disatteso, anche in costanza di procedura liquidatoria, da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 21/2014;

PRESO ATTO CHE tale pronuncia rende del tutto 'ininfluente', come afferma la Consulta, la stessa previsione di un'espressa clausola di salvaguardia dei trattamenti già maturati, e pertanto oggetto di inutile impugnativa da parte del Commissario dello Stato, alla quale si riferisce anche la Corte dei Conti nel parere reso sulla tematica. Conclude la Corte che alla mancata approvazione di una specifica disciplina transitoria non può annettersi un significato dirimente, giacché operano le previsioni normative di cui alla legge regionale 8/2012, finalizzate a regolare i rapporti tra le gestioni separate dei consorzi e l'IRSAP;

RITENUTO che:

la situazione dei pensionati dell'EAS è identica a quella dei pensionati dei Consorzi ASI. In particolare: la legge istitutiva dell'Ente Acquadotti Siciliani, l. 19 gennaio 1942, n. 24, unitamente al R.D. 23 febbraio 1942, n. 369 disciplinano funzioni e compiti dell'ente, organi di amministrazione e relativi poteri, nonché le modalità di attuazione e controllo degli atti adottati dai suddetti organi. Così, l'art. 4 del R.D. n. 369/1942, alla lettera c) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione delibera il regolamento interno del personale di cui al successivo art. 33, il quale recita: 'Con regolamento interno sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro dei LL.PP. e per le Finanze, nel quale saranno stabilite le norme di assunzione e stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il relativo trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, comunque necessario per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente';

con DPR n. 683 del 1 luglio 1977, in attuazione delle norme dello Statuto siciliano, in materia di

./..

lavori pubblici, l'EAS è stato trasferito dallo Stato alla Regione siciliana, che ha recepito le disposizioni nazionali, disciplinando con l.r. n. 212/1979 esclusivamente la costituzione degli Organi di amministrazione e le modalità di controllo e vigilanza, ferme restando tutte le disposizioni istituzionali dell'Ente;

la normativa richiamata, costituita dalla Legge n. 24/1942, dal R.D. n. 369/1942, dal conseguente Regolamento Organico, di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell' EAS n. 2930 del 1986 e dalla Delibera di Giunta di Governo n. 138/1986, rappresenta quel quadro normativo completo riconosciuto dalla Corte Costituzionale, per i Consorzi ASI, 'fondamento normativo', ai fini della legittimità del trattamento di previdenza anche per i dipendenti dell'EAS;

legittima sarebbe una modificazione rispettosa del canone della ragionevolezza delle situazioni fondate su leggi anteriori, ben altra cosa costituirebbe la integrale eliminazione di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale. Così chiosa la Corte costituzionale, richiamando principi generali, rinvenibili in altre proprie autorevoli pronunce, che esprimono l'intangibilità di un diritto legittimamente acquisito;

RILEVATO che nonostante precedenti atti ispettivi sul tema in questione non abbiano ricevuto alcuna risposta né da parte della Presidenza della Regione né da parte dei rami dell'amministrazione regionale competente,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

alla luce della pronuncia della Corte costituzionale citata, ad adeguarsi alle indicazioni inequivocabili espresse dalla Consulta con riferimento all'analoga condizione dei pensionati dell'EAS, come evidenziato identica a quella dei Consorzi ASI, onde evitare il perpetuarsi di un illegittimo oltre che discriminatorio atteggiamento da parte degli Organi regionali preposti, ed il probabile danno erariale a cui la Regione potrebbe andare incontro qualora i soggetti legittimati propongano il medesimo ricorso.

(12 maggio 2016)

GRECO G. - DI MAURO - CASCIO S.
DI GIACINTO - CORDARO - PANARELLO
PANEPINTO - RUGGIRELLO - SUDANO -
FALCONE - TAMAJO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 548 - Adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'art. 2 della Costituzione 'riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che ai sensi del successivo articolo 3 della Carta, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese';

al fine di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali sopra richiamati, lo Stato italiano ha emanato negli anni diversi provvedimenti normativi volti a conferire effettività di tutela ai diritti delle persone diversamente abili, per favorirne la piena inclusione sociale, che uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono ad una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è costituito dalla presenza delle barriere architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale, la cui rimozione costituisce una precondizione per garantire loro libertà di movimento e di vita in piena autonomia;

l'art. 32 (cfr. commi 21 e 22) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - come integrato dall'art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - prevedeva che Comuni e Province adottassero i c.d. P.E.B.A. (Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della stessa normativa, e dunque entro la data del 28 febbraio 1987, pena la nomina di un Commissario ad acta da parte di Regioni e Città Metropolitane;

l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite

./..

sui diritti della persone con disabilità, recepita in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 così recita: 'Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a: (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza';

CONSIDERATO che:

da un'indagine conoscitiva avviata da alcune associazioni hanno messo in evidenza che ancora molti comuni e città metropolitane della Sicilia sono ancora inadempienti in materia di PEBA;

la mancata adozione dei P.E.B.A. da parte delle città metropolitane a tutti gli effetti potrebbe configurare gli estremi di un'omissione in atti di ufficio;

RITENUTO che non sia oltremodo tollerabile il permanere di tale situazione di totale illegalità sul territorio, che oltre ad essere contraria ai principi di civiltà giuridica, non fa onore all'intera comunità regionale in punto di rispetto dei fondamentali precetti della nostra Carta costituzionale,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

ad esercitare, senza ulteriore indugio, i poteri sostitutivi riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente in punto di inadempimento, da parte delle città metropolitane e comuni della regione, dell'obbligo di adozione dei P.E.B.A. (piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche);

a provvedere pertanto, con la massima urgenza, alla nomina dei relativi commissari ad acta per quei

./..

comuni e provincie inadempienti.

(8 marzo 2016)

LENTINI - LO GIUDICE - CIMINO - CASCIO S.